

Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della presente disciplina, si intende per:

- a) “Autorità”, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita dall’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 48;
- b) “Codice del consumo”, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR per i consumatori);
- c) “Direzione”, la Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità;
- d) “elenco”, l’elenco degli organismi ADR, deputati a gestire, nei settori di competenza dell’Autorità, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione Europea, istituito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo;
- e) “operatore”, l’esercente la vendita e il distributore per i mercati energetici nonché il gestore del servizio idrico integrato;
- f) “persona fisica incaricata della risoluzione delle controversie”, la persona fisica o l’organo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti per ciascuna parte, preposto ad aiutare le parti nel ricercare l’accordo per la risoluzione di una controversia, anche per mezzo della formulazione di una proposta;
- g) “regolamento di procedura”, l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di ciascun organismo.

1.2 Per quanto non espressamente indicato valgono le definizioni di cui all’articolo 141 del Codice del consumo.

Articolo 2
Ambito di applicazione

- 2.1 La presente disciplina, ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo, definisce il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR nell’elenco e le modalità di svolgimento delle attività relative alla gestione, alla tenuta e alla vigilanza dell’elenco medesimo.
- 2.2 Possono essere iscritti in elenco gli organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell’Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori.
- 2.3 Sono fatte salve le disposizioni di regolazione in merito all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Articolo 3

Domanda di iscrizione e modalità di comunicazione

- 3.1 L'organismo che intende essere iscritto in elenco propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo.
- 3.2 Ai fini dell'iscrizione, l'organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore.
- 3.3 Alla domanda deve essere allegata copia del regolamento di procedura svolta dall'organismo che richiede l'iscrizione in elenco, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 2, comma 2.2. Gli organismi di cui all'articolo 141-ter del Codice del consumo devono anche trasmettere copia del protocollo sottoscritto dalle parti.
- 3.4 Le comunicazioni di cui alla presente disciplina devono essere effettuate, a pena di irricevibilità, alla Direzione, a mezzo PEC, consumatori.aegsi@pec.energia.it, ovvero mediante procedura telematica, ove disponibile.

Articolo 4

Modalità e termini per la valutazione della domanda di iscrizione

- 4.1 La Direzione, ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base degli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e della presente disciplina, tenuto conto degli indirizzi formulati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo medesimo, anche con riferimento alla durata dell'incarico per il quale sono nominate le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, nonché del principio di tendenziale non onerosità per il consumatore delle procedure ADR, di cui agli articoli 141-bis, comma 4, lettera a) e 141-quater, comma 3, lettera c) e sottopone la domanda così istruita all'Autorità.
- 4.2 Qualora la domanda risulti incompleta a livello istruttorio, la Direzione ne dà comunicazione all'organismo, invitandolo al perfezionamento e all'integrazione della domanda medesima, che deve avvenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda si intende rinunciata ed è archiviata .
- 4.3 In esito alla deliberazione dell'Autorità, recettiva della domanda istruita dalla Direzione di cui al comma 4.1, l'organismo è iscritto in elenco, ovvero la domanda è rigettata con l'indicazione dei motivi ostativi all'iscrizione.

Articolo 5

Monitoraggio, aggiornamento e cancellazione degli organismi dall'elenco

- 5.1 La Direzione monitora se gli organismi ADR presenti in elenco mantengono i requisiti richiesti dagli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e dalla presente disciplina, informando l'Autorità.
- 5.2 Se le informazioni di cui all'articolo 3 vengono modificate, gli organismi ADR danno tempestiva comunicazione alla Direzione in merito a tali modifiche.
- 5.3 Ciascun organismo ADR può richiedere all'Autorità in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco.
- 5.4 Se, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, ovvero d'ufficio, emerge che un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 141 e ss. del Codice del consumo e alla presente disciplina, la Direzione lo contatta per segnalargli tale presunta non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere del termine di tre mesi, di cui all'articolo 141-decies, comma 4, del Codice del consumo, l'organismo ADR non soddisfa tali requisiti o non fornisce alcun riscontro, la Direzione propone all'Autorità la cancellazione dell'organismo in questione dall'elenco.

Articolo 6

Comunicazione periodica di informazioni

- 6.1 A far data dal secondo anno di iscrizione in elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla Direzione le informazioni di cui all'articolo 141-nonies, comma 4, del Codice del consumo e all'articolo 3, comma 3.2, della presente disciplina.

Articolo 7

Organismi iscritti in altri elenchi

- 7.1 Gli organismi iscritti in elenchi tenuti da altre autorità competenti di cui all'articolo 141-octies, comma 1, del Codice del consumo, che intendono essere iscritti anche nell'elenco, comunicano all'Autorità i riferimenti della precedente iscrizione, unitamente ad una dichiarazione con cui attestano il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2.2 e dall'articolo 3, comma 3.2 in tema di svolgimento della propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità e di formazione specifica delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

- 8.1 Gli organismi di cui all'articolo 141-ter del Codice del consumo, costituiti sulla base di protocolli sottoscritti da associazioni ammesse a fruire dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 o per il servizio idrico, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che svolgono la propria attività in uno o più settori di competenza dell'Autorità e sono già operativi alla data di entrata in vigore della presente disciplina, nelle more della presentazione di regolare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 3, possono essere iscritti nell'elenco a tempo determinato.
- 8.2 La domanda di iscrizione a tempo determinato di cui al comma 8.1 deve essere corredata dei necessari impegni di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e alla presente disciplina e comporta, qualora completa, l'iscrizione d'ufficio a tempo determinato.
- 8.3 L'iscrizione a tempo determinato decade in ogni caso il 30 settembre 2016, con relativa cancellazione d'ufficio dell'iscrizione a tempo determinato dell'organismo dall'elenco.